



Prot. n. 562617  
del 03/10/2008

**OGGETTO:** Art. 73 del R.E.T. - Realizzazione di strade private.

**Il Comune** fa presente che per la “costruzione di nuove strade private a servizio di edifici” l’Ufficio “per analogia” ha “applicato la norma prevista dall’art. 73 del R.E.C. (recepita in toto dal Regolamento Edilizio Tipo) per le uscite dalle autorimesse e rampe di transito di autoveicoli anche su tali strade, in considerazione che le normative vigenti sulle “norme funzionali e geometriche per la costruzione delle strade sembrerebbero applicabili solamente alla viabilità pubblica”.

Poiché una ditta ha contestato tale interpretazione, “asserendo che le strade private non sono normate e che pertanto non sono soggette alle prescrizioni e limiti del suddetto art. 73 del R.E.C.”, chiede “se l’interpretazione data da questo ufficio è corretta o se effettivamente non ci sono limiti (o quali siano) da applicare alle pendenze delle strade private”.

Ciò premesso, sulla questione si osserva quanto segue.

L’art. 73 del R.E.T. disciplina, come stabilisce il suo comma 1, “le uscite delle autorimesse pubbliche o private verso spazi pubblici”, stabilendo le caratteristiche che queste debbono avere al fine di garantire la sicurezza sia di coloro che si trovano e che transitano in tali spazi sia di coloro che entrano ed escono dalle stesse.

L’art. 73 del R.E.T. non disciplina la realizzazione di strade private e per queste il Comune non può imporne l’applicazione, nemmeno per analogia.

Le caratteristiche delle strade private, cioè delle strade a servizio di edifici privati e non destinate al pubblico transito, sono decise da coloro che le realizzano, in quanto destinate alle loro esclusive esigenze. Naturalmente nulla vieta che questi facciano riferimento alle disposizioni dell’art. 73 del R.E.T. o alle norme relative alle strade pubbliche.

Non risulta a questo Servizio che la realizzazione delle strade private sia normata dalla vigente normativa statale e regionale in materia urbanistico - edilizia.

Le “Norme funzionali e geometriche per la costruzione delle strade” sono dirette esclusivamente agli “enti proprietari delle strade di uso pubblico individuate dall’art. 2 del D.Lgs. 30 aprile 1992, n. 285” (vedi art. 1 del D.M. 5 novembre 2001, n. 6972).

Si allega infine copia di un parere espresso dal Servizio Urbanistica e cartografia della Giunta regionale in data [3/10/1995, prot. n. 2227](#), sull’applicazione dell’art. 73 del R.E.T., tuttora valido.